



**Commissario Straordinario
per il superamento degli insediamenti abusivi
per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL SUPERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI PER
COMBATTERE LO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA**

Ordinanza n. 1 del 06/05/2025

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, così come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023;

VISTA la Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.2 “*Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)*”, inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.55 del 29 marzo 2022 che dispone la ripartizione delle risorse del PNRR per la missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, pari a euro 200.000.000,00 a 37 Comuni in base a criteri condivisi;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazione dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO in particolare l’art. 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, a mente del quale “*al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*”;

VISTO il comma 2 dell’art. 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, tra l’altro, prevede che per

l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

VISTO in particolare, l'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, con il quale vengono indicati i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario Straordinario;

VISTO altresì l'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a mente del quale *“ ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, che opera, sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario medesimo, presso il Dipartimento per l'Innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che *“ La Struttura di supporto è costituita da un contingente massimo di 12 unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale... omissis”*;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro n. 29 del 7 marzo 2025, recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali”*;

VISTO in particolare l'art. 13 comma 3 del citato Decreto n. 29 del 7 marzo 2025, secondo cui la Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura opera presso il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i Servizi;

DISPONE

Articolo 1

(Struttura di Supporto al Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

- 1) La presente ordinanza disciplina l'organizzazione interna e l'organizzazione posta alle dipendenze del Commissario Straordinario per il Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ai fini del conseguimento dei compiti e degli obiettivi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024.
- 2) Il Commissario straordinario è l'organo di vertice della Struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.
- 3) Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità,

di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale.

- 4) Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali.
- 5) Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024.
- 6) La struttura del Commissario Straordinario è articolata in una Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.

Articolo 2

(Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali)

- 1) La Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione indispensabili per l'esercizio delle attribuzioni e funzioni del Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2024.
- 2) A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il Dirigente generale di cui all'art. 4, comma 2, di cui al DPCM del 21 giugno 2024. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale.
- 3) La Direzione generale svolge funzioni di coordinamento delle attività dei dirigenti non generali, di cui alle declaratorie riportate all'articolo 3 della presente ordinanza, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Commissario straordinario. I dirigenti di livello non generale danno seguito a ogni altra attività di competenza demandata dal Direttore Generale.
- 4) Il Direttore Generale assicura le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.
- 5) Il Direttore Generale è individuato quale Responsabile del Trattamento dei dati.
- 6) Il Direttore Generale cura il riscontro preventivo di regolarità amministrativo contabile sugli atti di spesa.
- 7) In caso di vacanza dei ruoli dirigenziali, il Direttore Generale svolge le funzioni dirigenziali per il tempo necessario all'individuazione dei medesimi.
- 8) Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Direzione generale è articolata nelle seguenti due unità: l'Ufficio affari generali, gestione del personale e adempimenti amministrativo-contabili, e l'Ufficio di coordinamento della gestione del Commissario straordinario, costituiti come uffici di livello dirigenziale non generale e cui sono

preposte unità con funzioni di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 4, comma 2, del DPCM del 21 giugno 2024.

- 9) Il Direttore Generale può attribuire specifiche attività al personale assegnato alle unità organizzative, tenuto conto dei carichi di lavoro effettivamente insistenti nel periodo di riferimento.
- 10) Il Direttore Generale e i dirigenti provvedono a tutti gli adempimenti connessi al servizio prestato in lavoro agile e telelavoro, nonché alla gestione dei permessi e dei congedi, relativi al personale loro assegnato.
- 11) E' responsabilità dei dirigenti preposti alle unità organizzative assicurare, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuite, la corretta gestione e il costante presidio delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) e ordinaria assegnate all'unità stessa, nonché della protocollazione degli atti di competenza.
- 12) Per le sopravvenute attività/necessità non ricomprese nella presente ordinanza verranno date specifiche indicazioni al Direttore Generale e ai dirigenti di livello non generale man mano che si paleseranno.
- 13) Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al Direttore Generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 3

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

Il dirigente preposto all'Ufficio affari generali, gestione del personale e adempimenti amministrativo-contabili:

- cura la gestione del personale, e, in raccordo con il Dipartimento per l'Innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, gli adempimenti necessari per la gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie destinate al funzionamento della Struttura di supporto;
- assicura la digitalizzazione dei processi e gli archivi, la tenuta del protocollo informatico, il controllo di gestione, il corretto svolgimento di tutte le attività concernenti l'intero ciclo della *performance*, nonché il presidio di tutti gli applicativi informatici afferenti agli affari generali in uso alla Struttura;
- supporta l'attività del Direttore Generale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel trattamento e nella tutela della riservatezza dei dati personali, nonché in tutte le attività afferenti agli obblighi di pubblicità e nella comunicazione, compreso l'aggiornamento dei contenuti sul sito istituzionale del Commissario straordinario;
- coadiuva il Direttore Generale, nel presidio del circuito finanziario della Misura e nell'alimentazione periodica del sistema informativo ReGiS;
- predispone gli atti e gestisce le attività, con il coordinamento del Direttore Generale e in coerenza con le indicazioni dal medesimo fornite, in raccordo con l'Ufficio di coordinamento della gestione del Commissario straordinario, propedeutici all'erogazione delle anticipazioni, al

versamento dei saldi intermedi e finali in favore dei soggetti attuatori, compresi tutti gli adempimenti necessari in sede di rendicontazione della Misura.

- fornisce supporto al Direttore Generale nell'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi e, con il supporto dell'Ufficio di coordinamento della gestione del Commissario straordinario, ad evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- cura, nelle materie di competenza, i rapporti con gli esperti, i consulenti e l'assistenza tecnica, nonché con le altre amministrazioni coinvolte nell'implementazione della Misura.

Il dirigente preposto all'Ufficio di coordinamento della gestione del Commissario straordinario:

- cura l'attività di supporto al Direttore Generale relativamente ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 1 secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio n. 108, svolgendo la programmazione delle attività, la predisposizione e l'istruttoria dei provvedimenti adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri;
- svolge, a tal fine, le attività di supporto al Direttore Generale nella funzione di coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi, anche relativamente al coinvolgimento delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore, curando il necessario raccordo con l'unità di missione per l'attuazione del PNRR prevista dall'art. 2 del D.L. n. 13/23, nonché con le altre strutture del Ministero eventualmente coinvolte;
- garantisce le attività di supporto al Direttore Generale:
 - nell'intera fase convenzionale, compresa l'emanazione dei successivi decreti di approvazione delle Convenzioni e ammissione a finanziamento;
 - nelle attività di verifica sul conseguimento dei traguardi ed obiettivi relativi alla Misura, nel rispetto degli specifici cronoprogrammi e nelle iniziative necessarie ad evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi ad essa afferenti.
 - nei rapporti con gli esperti, i consulenti e l'assistenza tecnica, nonché con le altre amministrazioni coinvolte nell'implementazione della Misura, in particolare i soggetti attuatori, le Regioni, la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di Missione del Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti nelle materie di competenza.

Articolo 4

(Dichiarazione di efficacia)

1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace dalla data di comunicazione ai destinatari e, in mancanza, dalla sua pubblicazione nella pagina web del Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario
Pref. Maurizio Falco*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s. m. i.